

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE **STATUTO**

**Approvato dal Commissario ad Acta con decreto 13137/14 dell'11 dicembre
Giunta Nazionale del Coni del 18 dicembre 2014**

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

La Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) fondata a Milano nel 1937 sotto la denominazione Associazione Italiana Bridge, successivamente trasformata il 4 ottobre 1953 in Federazione Italiana Bridge – è costituita da tutte quelle società ed associazioni ad essa affiliati che, senza fini di lucro e indipendentemente da ogni influenza di razza, religione e politica, praticano in Italia lo sport del Bridge.

La Federazione Italiana Gioco Bridge, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), come Disciplina Sportiva Associata, è una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta a sensi del D.L. 8.1.2004 n. 15, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza dello stesso, ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività bridgistica dilettantistica in Italia.

La Federazione Italiana Gioco Bridge aderisce alla World Bridge Federation (W.B.F.) e alla European Bridge League (E.B.L.), riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.).

Art. 1 bis – Principi Generali

Lo Statuto della FIGB è adottato in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 23.7.1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva, e alle Norme Sportive Antidoping, cui aderisce incondizionatamente.

Art. 2 – Principi informatori

La FIGB riconosce e persegue i principi fondamentali della carta Olimpica, in particolare al fine di:

- a) unire la pratica dello sport del bridge alla cultura e all'educazione e promuovere e diffondere i valori educativi del buon esempio e del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica;
- b) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto della dignità umana;
- c) combattere e respingere qualsiasi violazione dei Diritti dell'Uomo

Art. 3 - Fini Istituzionali

I fini istituzionali della F.I.G.B. sono:

- a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello Sport del Bridge, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale;
- b) la promozione dell'attività bridgistica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del bridgista;
- c) la tutela e la salvaguardia della salute dell'atleta anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle gare;
- d) lo sviluppo dell'attività sportiva, sia essa agonistica sia essa amatoriale;
- e) lo sviluppo, in particolare, dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle manifestazioni internazionali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.I.O., dal CONI, dalla W.B.F. e dalla E.B.L.;
- f) la promozione dell'attività scolastica, dell'attività giovanile e dell'insegnamento del bridge;
- g) lo sviluppo delle relazioni con le Federazioni Estere affiliate alla W.B.F. e alla E.B.L., finalizzate a stipulare e regolare accordi di reciprocità nell'ambito dell'attività sportiva e propagandistica, nonché di assistenza agli associati e ai tesserati;

Art. 4 – Compiti

La F.I.G.B. controlla e cura:

- a) la regolarità e la correttezza delle affiliazioni e del tesseramento con potere di rifiutarli, in mancanza dei requisiti richiesti;
- b) l'organizzazione dei campionati italiani e delle altre manifestazioni agonistiche, sportive, culturali e sociali, con potere di limitare o escludere la partecipazione alle stesse di determinate formazioni;
- c) l'attuazione dei programmi di formazione degli atleti;
- d) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali e di quelli delle Società sportive e in particolare dei docenti del bridge nella Scuola, degli insegnanti tecnici di bridge e dei docenti dell'attività giovanile;
- e) la pubblicazione del periodico "Bridge d'Italia", suo organo ufficiale, destinato a fornire un'ampia rassegna degli avvenimenti bridgistici nazionali ed esteri, distribuito gratuitamente agli Affiliati ed ai Tesserati indicati espressamente nel Regolamento Organico.

Art. 5 - Durata e Sede

La durata della F.I.G.B. è illimitata e la sua sede è in Milano.

TITOLO II - I SOGGETTI

CAPO I – Affiliati

Art. 6 - Affiliazione

Sono affiliate alla FIGB le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Federale, che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative del CONI, della FIGB e dall'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni, e in particolare:

- a) non abbiano scopo di lucro e siano rette da Statuti e Regolamenti interni ispirati al principio democratico delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, religione o politica, che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIGB; gli statuti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, se a ciò delegato, dal Consiglio Federale; ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto;
- b) abbiano la sede sportiva, ai fini del riconoscimento sportivo, sul territorio italiano, ancorché stabiliscano la loro sede legale ai fini dell'ordinamento statale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) esercitino con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- d) pratichino con continuità attività sportiva e/o agonistica secondo i programmi e i calendari federali;

L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Federale.

Avverso il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronunzia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto CONI.

Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, o del Consiglio Federale se delegato dal CONI, e iscritti nell'Elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a cura del CONI.

Qualora la forma giuridica dell'Affiliato sia quella della società di capitali, lo statuto societario, pena la irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli eventuali utili, dedotta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, oltre a possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 289/2002 e successive modificazioni, nonché dal presente Statuto.

Art. 7 - Doveri degli Affiliati

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, che debbono tutti essere tesserati alla F.I.G.B.,

il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto e i Regolamenti della F.I.G.B., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Gli Affiliati sono tenuti all'osservanza e al rispetto dei principi di lealtà e probità nei riguardi della F.I.G.B., degli altri Affiliati e dei Tesserati.

Gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Art.8 - Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni bridgistiche secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.G.B., dal C.O.N.I. e dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 9 - Rinnovo dell'affiliazione

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e secondo le procedure ivi previste. Con esclusione dell'attività sportiva, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni altro caso prorogati sino al 30 aprile dell'anno successivo. Non è consentito il rinnovo annuale della affiliazione a quei soggetti che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione o di altri Affiliati.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.B.

L'Affiliazione alla F.I.G.B. cessa per le seguenti cause:

- a) recesso;
- b) scioglimento volontario;
- c) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- d) mancata riaffiliazione annuale, determinata sia dalla manifestazione di volontà del soggetto interessato, sia dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie;
- e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- f) inattività sportiva.

In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.B. e agli altri Affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex Dirigenti degli Affiliati morosi cessati non possono entrare a far parte della Dirigenza di altri Affiliati fin tanto che i debiti dell'Affiliato cessato non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione dell'Affiliato interessato. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 11 – Sospensione

L'inattività sportiva durante un anno sportivo federale comporta la sospensione dell'Affiliato, sino alla ripresa dell'attività sportiva stessa. In ogni caso perché si realizzi la sospensione occorre che l'Affiliato ne faccia richiesta motivata al Consiglio Federale e, soltanto a seguito di autorizzazione da parte di questo, l'Affiliato sarà considerato sospeso. La sospensione può in ogni caso essere autorizzata per un periodo non superiore ad un biennio. La mancata richiesta, la mancata autorizzazione di sospensione o il perdurare della inattività per un periodo superiore a quello autorizzato integra la fattispecie prevista dalla lettera f) dell'articolo precedente.

Art. 12 – Riaffiliazione

Gli Affiliati che hanno cessato di appartenere alla FIGB a mente dell'art.10 possono richiedere nuovamente l'Affiliazione, salvo il caso previsto dalla lettera c). Nel caso in cui la cessazione fosse stata conseguente a un mancato pagamento, la nuova Affiliazione può essere dal C.F. deliberata soltanto in presenza di una completa soddisfazione di tutte le pendenze economiche. La riaffiliazione è comunque a tutti gli effetti considerata come una nuova Affiliazione.

CAPO II – Tesserati

Art. 13 – Principio generale

L'acquisizione di una tessera federale e del conseguente status di tesserato della FIGB è subordinata, per una persona fisica, con l'eccezione del Presidente Onorario, dei Soci Onorari della FIGB:

- a) alla appartenenza ad un Affiliato;
- b) alla appartenenza ad una Scuola di Bridge Federale;
- c) all'appartenenza ad un Centro di Avviamento allo Sport del Bridge – CASB –
- d) all'iscrizione ad un Albo o ad un Elenco Federale

Art. 13/I – Tesserati

Le persone fisiche, cui può essere rilasciata la tessera federale e che conseguentemente possono far parte della Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) i soci degli Affiliati;
- c) gli iscritti delle Scuole di Bridge Federali;
- d) gli iscritti ai CASB;
- e) i dirigenti federali;
- f) i dirigenti sociali;
- g) gli arbitri e gli ufficiali di gara;
- h) i tecnici federali e quelli degli Affiliati;
- i) i medici e gli assistenti federali e quelli degli Affiliati;
- j) gli organizzatori di bridge iscritti all'Albo Federale;
- k) i giornalisti di bridge iscritti all'Albo Federale;
- l) il Presidente Emerito e Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari;
- m) gli iscritti all'Elenco Federale degli Aderenti e agli altri Albi ed Elenchi Federali.

Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.B. all'atto del tesseramento. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti delle società, dei soci delle società, dei medici e assistenti delle società, è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del loro ente, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

I dirigenti federali, gli arbitri e gli altri ufficiali di gara, i tecnici di bridge, i medici e gli assistenti federali, che non siano soci di affiliati possono tesserarsi a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali. Gli Organizzatori e i Giornalisti sono tesserati dal momento della loro iscrizione al rispettivo Albo o Elenco Federale. Il Presidente Emerito e il Presidente Onorario e i Soci Benemeriti e Onorari sono tesserati dal momento della loro proclamazione.

Art. 13/II – Atleti

Gli atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.

Gli atleti sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. Gli atleti devono praticare il bridge in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIGB; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della WBF e della EBL, purché non in contrasto con gli indirizzi del CIO e del CONI. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIGB, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. La rinuncia alle convocazioni per una rappresentativa nazionale, senza giustificato motivo, comporta la immediata temporanea sospensione dalla attività bridgistica federale e il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva.

Art. 13/III – Tecnici

I Tecnici Federali, si suddividono in due categorie:

- a) gli insegnanti di bridge, cui è istituzionalmente demandato l'insegnamento del bridge e delle regole etiche e tecniche dell'attività e dello sport bridgistici organizzati e disciplinati dalla F.I.G.B;
- b) gli allenatori di bridge, cui sono istituzionalmente demandati compiti di formazione, preparazione, allenamento e conduzione degli atleti e delle squadre nell'esercizio dell'attività agonistica.

I tecnici, inquadrati presso gli Affiliati o comunque iscritti nei quadri federali, sono iscritti all'Albo Federale, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività e ad essi demandata.

I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FIGB, osservando altresì le norme e gli indirizzi della WBF e della EBL, purché non in contrasto con gli indirizzi del CIO e del CONI.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività dei Tecnici Federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/IV – Arbitri – Ufficiali di Gara

Gli Arbitri – Ufficiali di Gara sono iscritti all'Albo Federale, partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla FIGB e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e agonistiche per assicurarne la regolarità.

Gli Arbitri – Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'impiego degli Arbitri – Ufficiali di Gara sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/V – Organizzatori Federali

Tutte le gare di bridge patrocinate, promosse, disputate sotto l'egida della FIGB, o comunque da questa espressamente autorizzate, quando non siano organizzate direttamente dalla stessa, da Affiliati o da Enti Aggregati, possono essere organizzate da Organizzatori autorizzati e riconosciuti dalla FIGB, attraverso una particolare abilitazione.

Gli Organizzatori federali sono inquadrati nell'Albo Organizzatori Federali. Le modalità, le procedure e le disposizioni per il reclutamento, la formazione, l'organizzazione e l'attività degli Organizzatori federali sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 13/VI – Giornalisti di Bridge

I Giornalisti di Bridge sono tutti quei soggetti abilitati dalla Federazione, attraverso l'iscrizione all'Albo federale, che possono svolgere ed esercitare la propria attività in ambito federale, secondo le normative dettate dagli specifici Regolamenti.

Art. 13/VII – Allievi Scuola Bridge

Tutte le persone, che sono iscritte ad una Scuola Bridge Federale o ad un Gruppo Sportivo Scolastico o che frequentino comunque corsi e lezioni di bridge autorizzati dalla FIGB e che non siano, o non siano mai state in precedenza, tesserate alla stessa, sono iscritte nell'Elenco Federale Allievi Scuola Bridge. Le modalità, le procedure e le disposizioni per la formazione e l'attività degli Allievi Scuola Bridge sono contenute nell'apposito Regolamento.

Art.13/VIII – Aderenti

Tutte le persone non tesserate alla FIGB attraverso gli Affiliati o gli Albi e gli Elenchi Federali che svolgono saltuariamente attività bridgistica amatoriale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono iscritti nell'Elenco Federale Aderenti.

Art. 14 - Presidente Emerito, Presidente Onorario, Soci Onorari e Benemeriti

Il Presidente Emerito è eletto dalla Assemblea Nazionale e deve aver rivestito la carica di Presidente Federale.

E' Presidente Onorario della FIGB quella personalità, anche non tesserata alla FIGB e non iscritta ad

Affiliati, alla quale l'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica Sono Soci Onorari della F.I.G.B. quelle personalità, anche non tesserate alla F.I.G.B. e non iscritte ad Affiliati, e anche di nazionalità non italiana, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

Sono Soci Benemeriti della F.I.G.B. quelle personalità di nazionalità e cittadinanza italiana, tesserate alla F.I.G.B., che per l'attività svolta in campo bridgistico hanno acquisito particolari benemeritenze, alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica.

La carica di Presidente Emerito e di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Emerito, il Presidente Onorario e i Soci Onorari e Benemeriti partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

Art. 15 - Doveri dei Tesserati

I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 7 del presente Statuto ed hanno in ogni caso il dovere di attenersi ai principi di lealtà e probità. I Tesserati hanno altresì il dovere dell'obbligo del rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione. Le modalità e le sanzioni saranno disciplinate nel Regolamento di giustizia.

I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 16 - Diritti dei Tesserati

I Tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività federale secondo le normative federali;
- b) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali;
- c) indossare la divisa sportiva federale, nei casi previsti e secondo le disposizioni dettate dal Regolamento Organico o da specifiche deliberazioni del C.F.;
- d) ottenere, nel caso in cui al terzo comma dell'art. 71, la nomina, da parte della Corte Federale di Appello, del Presidente del Collegio Arbitrale, e, se del caso, dell'Arbitro di parte.

Art. 17 - Tipologia, Durata, Cessazione del Tesseramento

Le tessere F.I.G.B. possono essere:

- a) Federali Agonistiche;
- b) Federali Non Agonistiche;
- c) Federali Ordinarie;
- d) Federali Normali;
- e) Federali Speciali

La elencazione di cui alle precedenti lettere è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere istituite, oltre a quelle indicate, Tessere di altra natura legate all'età, al sesso ed alla categoria e alla qualifica del Tesserato: le

tipologie delle Tessere e le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Ad ogni categoria di Tessera Federale corrisponde una particolare quota fissata annualmente dal C.F.

Solamente i possessori delle tessere indicate alla lettera a) del precedente primo comma, hanno diritto a prendere parte all'attività agonistica federale.

Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 Dicembre dello stesso anno, salvo quanto disposto dal Regolamento Organico. Il tesseramento cessa:

- a) Al seguito del verificarsi di una delle fattispecie previste dal precedente art. 10;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della Tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali della disciplina sportiva;
- d) per dimissioni.

CAPO III – Sanzioni

Art. 18 - Sanzioni

Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.G.B. sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva. Inoltre gli Affiliati e i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 18 bis – Divieto di tesseramento

1. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

CAPO IV - Enti Aggregati

Art. 19 - Disciplina degli Enti Aggregati

Possono essere aggregati alla F.I.G.B. quegli Enti che, pur promovendo e praticando attività bridgistica, non possiedono però i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabiliti al primo comma dell'art. 4. Agli Enti Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e periferica.

Art. 19 bis - Scuole Bridge Federali

Le Scuole di Bridge, che presentano i requisiti e svolgono l'attività previsti e richiesti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, sono riconosciute dalla FIGB e iscritte al rispettivo Elenco Federale.

Tutti gli Allievi delle Scuole Bridge Federali, se non già in possesso di una tessera federale, debbono essere tesserati alla FIGB, viene loro rilasciata la Tessera federale Allievo Scuola Bridge e vengono iscritti all'apposito Elenco.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - Organizzazione Federale

Art. 20 - Organi e Strutture della F.I.G.B.

Gli Organi federali si distinguono in

a) Organi Centrali

- 1 l'Assemblea Nazionale;
- 2 il Presidente della Federazione
- 3 il Consiglio Federale;
- 4 il Consiglio di Presidenza;
- 5 il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6 la Commissione Federale di Garanzia
- 7 l'Ufficio del Procuratore federale

b) Strutture

- 1 l'Assemblea Regionale
- 2 il Presidente del Comitato Regionale;
- 3 il Comitato Regionale;
- 4 il Delegato Regionale;
- 5 l'Assemblea Provinciale;

6 il Presidente del Comitato Provinciale;

7 il Comitato Provinciale;

8 il Delegato Provinciale;

9 il Revisore dei Conti Regionale

c) Organi di Giustizia

1 il Giudice sportivo nazionale

2 il Tribunale federale

3 la Corte federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello

d) Altri Organismi

1 la Segreteria Federale;

2 le Consulte Nazionali.

CAPO II - Organi Federali

SEZIONE I - Organi Centrali

Art. 21 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della F.I.G.B.; ad essa spettano poteri deliberativi.

E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 28. L'Assemblea nazionale è composta da:

a) gli Affiliati aventi diritto a voto, rappresentati dai rispettivi Presidenti o da loro delegati che siano componenti il Consiglio Direttivo sociale, regolarmente tesserati alla F.I.G.B.;

b) i Delegati degli Atleti, in numero pari al 20% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico dagli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività della FIGB;

c) i Delegati degli Insegnanti Tecnici Federali, in numero pari al 10% degli Affiliati aventi diritto al voto, eletti a livello periferico dagli iscritti all'Albo Federale Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

L'Assemblea Nazionale è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è sempre elettiva, ha cadenza quadriennale e deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è indetta nelle ipotesi previste dal successivo art. 24.

Art. 21 bis – Partecipazione e diritto di voto

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione. La partecipazione ed il diritto di voto sono altresì riconosciuti ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici di cui al terzo comma lettere b) e c) del precedente art.21 che ne abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto.

Precludono inderogabilmente il diritto alla partecipazione e alla presenza in Assemblea:

a) la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;

b) la sussistenza di provvedimenti disciplinari di squalifica e inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione alla data di svolgimento della Assemblea;

I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio Affiliato ne possono rappresentare nell'ambito della stessa Regione un altro, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare sino a 100 Associazioni votanti; ne possono rappresentare due oltre il numero suddetto.

I Delegati degli Atleti, degli Insegnanti Tecnici non possono rappresentare alcun altro oltre a se stessi e non possono essere portatori di alcuna delega.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, i componenti degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente, né per delega, né possono rivestire la qualifica di Delegato Atleta e/o Insegnante Tecnico.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto

esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

Art. 21 ter – Partecipazione senza diritto di voto

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto di parola il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Corte Federale di Appello, il Presidente della Tribunale Federale e il Procuratore Federale, i candidati alle cariche elettive centrali, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Presidenti delle Strutture.

Possono assistere all'Assemblea Nazionale gli altri Affiliati, i componenti delle Strutture, i Delegati Regionali e Provinciali, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti, i componenti della Commissione Federale di Garanzia, della Corte Federale di Appello, gli altri componenti degli Organi di Giustizia, nonché i Presidenti degli Enti Aggregati e quanti altri il Presidente della Federazione ritenga opportuno invitare.

Art. 22 - Assemblea Nazionale Ordinaria

E' indetta e convocata a sensi del 2° comma del precedente art. 21.

L'Assemblea elegge, con votazioni separate e successive il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea inoltre:

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che saranno sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La presenza, la partecipazione, la rappresentanza ed il diritto di voto sono regolamentate dalla normativa dettata dagli artt. 21 bis, 28, 29.

I rappresentanti degli Affiliati, i delegati degli Atleti, degli Insegnanti Tecnici debbono essere in regola con il tesseramento al momento della celebrazione dell'assemblea.

La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei delegati Atleti, Insegnanti Tecnici non sono delegabili.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Art. 23 – Procedura elettorale

L'Assemblea plenaria, elegge con votazioni separate e successive:

- a) Il Presidente Federale;
- b) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

Per l'elezione dei Consiglieri Federali si procede come di seguito:

- a) i rappresentanti degli Affiliati eleggono i Consiglieri di loro spettanza;
- b) i delegati Atleti Federali eleggono i Consiglieri di loro spettanza;
- c) i delegati degli Insegnanti Tecnici eleggono i Consiglieri di loro spettanza;

Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

Art. 24 – Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata e celebrata nei casi previsti dal presente Statuto e in ogni caso, entro 90 giorni, dalla richiesta:

- a) dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto che detengono almeno un terzo dei voti sul territorio nazionale;
- b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- c) dalla metà più uno degli atleti aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria;
- d) dalla metà più uno dei tecnici aventi diritto di voto nelle assemblee territoriali di categoria.

Una Assemblea Nazionale Straordinaria degli Affiliati è convocata, altresì, per deliberare sull'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze

verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente della Federazione, il Consiglio decaduto, ovvero singoli membri di esso, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione ai fini sportivi, al C.O.N.I.;

c) delibera lo scioglimento della F.I.G.B.;

d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale ordinaria.

Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dai successivi artt. 79 e 80. Le astensioni non vengono computate nel numero dei voti.

Art. 25 - Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale elettiva

I Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art. 60, e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Atleti debbono essere maggiorenni, tesserati agonisti della F.I.G.B., in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art. 26 - Delegati Insegnanti-Tecnici alla Assemblea Nazionale elettiva

I delegati Insegnanti Tecnici all'Assemblea Nazionale elettiva sono eletti a livello territoriale, a mente del successivo art. 61, e rimangono in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Delegati Insegnanti Tecnici debbono essere maggiorenni, iscritti al relativo Albo Federale, in regola con il tesseramento e in attività al momento della celebrazione dell'Assemblea.

Art. 27 – Vacanza dei Delegati Atleti e Insegnanti-Tecnici

In caso di vacanza, per qualsiasi ragione determinatasi, nel corso del quadriennio, le sostituzioni avverranno attraverso l'insediamento del primo o dei primi dei non eletti, delle graduatorie delle rispettive Assemblee di categoria.

In caso che le graduatorie delle Assemblee di categoria, di cui al comma precedente, abbiano un numero di eleggibili inferiore a quello delle vacanze, dovrà essere convocata una Assemblea Straordinaria degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici al fine di provvedere alle elezioni di necessità.

Art. 28 - Convocazione e validità delle Assemblee

Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve indicare data, luogo, ora di celebrazione, ordine del giorno ed elenco degli aventi diritto al voto e dei voti attribuiti.

Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale o parziale di Organi Federali, il termine di trenta giorni, di cui al precedente comma, è ridotto fino a quindici giorni.

Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, salvo i casi previsti dagli artt. 79 e 80 del presente Statuto.

Per le Assemblee Nazionali la Commissione di Verifica dei Poteri è composta di tre membri scelti tra i componenti della Corte Federale di Appello o i funzionari della Segreteria Federale; la Presidenza è affidata al Presidente della Corte Federale di Appello o in caso di impossibilità al componente più anziano di età.

La Commissione di Verifica è nominata dal Consiglio Federale con la deliberazione di indizione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.

Le norme di insediamento e funzionamento della Commissione Verifica dei Poteri e della Commissione Scrutinio sono dettate dal Regolamento Organico

Art. 29 – Voti plurimi

L'attribuzione dei voti plurimi è consentita ed effettuata soltanto agli Affiliati che svolgono attività agonistica a sensi del successivo art. 75 lettera a).

L'attività sportiva amatoriale o non agonistica di cui al successivo art. 75 lettera b) non dà diritto ad alcun voto aggiuntivo, ma solamente al voto di base di cui al precedente art. 21.

Oltre al voto di base, hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi cumulabili:

- 5 voti:tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'oro nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 4 voti:tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia d'argento nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 3 voti:tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo nei Campionati Italiani e nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili; tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'oro negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti abbiano vinto la medaglia di bronzo nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 2 voti:tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia d'argento negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria; o i cui atleti si siano qualificati nella poule finale nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa;
- 1 voto:tutti gli Affiliati che nella stagione agonistica dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea abbiano vinto la medaglia di bronzo negli altri Campionati Italiani e nella Coppa Italia di categoria.

In ogni caso un Affiliato ha diritto ad essere portatore in Assemblea di un massimo non superabile di dieci voti, considerando sia il voto di base che i voti aggiuntivi.

Art. 30 - Il Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti anche in caso di ballottaggio e a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto. Il Presidente:

- ha la responsabilità generale dell'area tecnicosportiva;
- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnicosportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Federazione;
- convoca su delibera del Consiglio Federale le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori;
- sovrintende gli indirizzi ed i programmi della politica federale e il regolare funzionamento delle attività federali e le coordina, adottando in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile;
- autorizza le spese e vista tutti i verbali, firma i regolamenti, le tessere e i certificati della F.I.G.B. e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai Regolamenti federali;
- sottopone all'Assemblea Nazionale i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale sottoposti a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;

- risponde del buon andamento della Federazione e delle attività federali all'Assemblea Nazionale e al C.O.N.I.;

- ha facoltà di concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della pena, o in caso di radiazione sia stato scontato un periodo di almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni, con esclusione di quelle di cui all'ultimo punto del comma precedente, è assunto dal Vice Presidente Vicario, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di carica.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente di cui al comma precedente convoca, per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni dalla data dell'impedimento.

L'Assemblea deve effettuarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni del Presidente ha luogo la *prorogatio* dell'intero Consiglio Federale, unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento di una Assemblea straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

In caso di dimissioni del Presidente e di impossibilità dichiarata da parte di quest'ultimo, l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Federale, può essere affidata al Vice Presidente.

Art. 31 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, di cui 2, un uomo ed una donna, Atleti Federali, e 1, un uomo o una donna, Insegnante Tecnico Federale, eletti con le modalità previste dal precedente art. 22, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Partecipano al Consiglio Federale con voto consultivo il Presidente Emerito, il Presidente Onorario e membri italiani del Consiglio Direttivo della W.B.F. e della E.B.L. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Federazione.

Nella sua prima riunione, da tenersi al termine della celebrazione della Assemblea elettiva, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente:

- a) elegge tre Vice Presidenti] tra i quali il Presidente designa il Vicario] scegliendoli tra i Consiglieri;
- b) elegge tre Consiglieri Federali, di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e uno tra gli Insegnanti Tecnici, quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo art. 35;

Tutte le nomine di cui al precedente comma sono revocabili dal Consiglio Federale. In caso di assenza del Vice Presidente Vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dal Vice Presidente più anziano di carica salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

I Consiglieri Federali che salvo legittimo impedimento non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 32 - Convocazione del Consiglio Federale - Validità delle delibere

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono sempre essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Possono essere invitati ad assistere i Presidenti della Corte Federale di Appello e del Comitato Nazionale Gare e gli eventuali Delegati nominati dal Consiglio Federale.

Possono altresì essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, i Coordinatori degli Albi Federali e quant'altri riconosciuti particolarmente qualificati in merito ad attività federali, espressamente invitati dal Presidente.

Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sette Consiglieri.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Federale ed il voto non sono delegabili. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 33 - Competenze del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di controllo sulla gestione e amministrazione della Federazione, assume e esercita i poteri previsti dal presente Statuto, predispone i programmi in conformità alle direttive e alle indicazioni approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione, e adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento della F.I.G.B. e per perseguire i fini istituzionali. In particolare:

- 1) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico sportivo;
 - 2) valuta i risultati sportivi conseguiti;
 - 3) concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla realizzazione dei fini e all'esercizio dei compiti istituzionali della Federazione;
 - 4) tratta le questioni di carattere generale relative alle attività nazionali e internazionali;
 - 5) vigila sul buon andamento della gestione federale;
 - 6) delibera e approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione;
 - 7) delibera i Regolamenti federali e le successive modificazioni, trasmettendoli al C.O.N.I. per l'approvazione;
 - 8) vigila sull'osservanza del presente Statuto e delle norme federali;
 - 9) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente della Federazione e in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
 - 10) delibera sulle domande di affiliazione nonché, per delega del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e degli organismi, di cui approva gli statuti, se delegato dalla Giunta Nazionale, e i regolamenti sociali;
 - 11) delibera sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - 12) delibera le iscrizioni agli Albi Federali;
 - 13) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - 14) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - 15) determina le modalità di finanziamento degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - 16) approva il conto preventivo e il conto consuntivo dei Comitati Regionali;
 - 17) delibera la formulazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'art. 21, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - 18) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;
 - 19) provvede, in caso di gravi irregolarità di gestione, o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata irregolarità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvederà alla indizione della Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
 - 20) provvede, in caso di perdita dei requisiti da parte delle Società Sportive, alla revoca dell'affiliazione;
 - 21) vigila sulle modalità di preparazione tecnica dei giocatori chiamati a rappresentare la Federazione o comunque di interesse nazionale;
 - 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento di Giustizia ;
 - 23) può delegare al Presidente della Federazione e al Consiglio di Presidenza l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;
 - 24) designa i Soci Onorari e i Soci Benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - 25) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione delle norme regolamentari e delle norme statutarie, ad eccezione delle disposizioni di attuazione e di recepimento delle disposizioni dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, e del Codice della Giustizia Sportiva, la cui interpretazione è di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;
 - 26) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
 - 27) nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia
- Il Consiglio Federale inoltre, oltre a quanto disposto dall'art. 31, quarto comma, su proposta del Presidente:
- a) nomina il Direttore, il Direttore Amministrativo, il Responsabile, il Comitato di Redazione composto di almeno tre membri della Rivista "Bridge d'Italia" e di eventuali altri giornali o periodici editi dalla FIGB;
 - b) nomina i Coordinatori ed i Responsabili dei Settori di attività federale, le Commissioni, i Commissari, i Comitati, i Delegati e gli eventuali Collaboratori e Consulenti;
 - c) nomina gli eventuali Delegati Regionali e Provinciali, questi ultimi sentito il parere del Comitato Regionale di competenza;
 - d) nomina, su proposta del Presidente federale, i componenti degli Organi di Giustizia
 - e) nomina, su proposta del Presidente federale, il Procuratore federale;
 - f) nomina, con le modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva, i Sostituti Procuratori e i Procuratori

Aggiunti;

g) assegna gli incarichi e i compiti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'attività federale;

h) nomina il Revisore dei Conti Regionale.

Il Consiglio Federale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le nomine indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.

Il Consiglio Federale delibera infine su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme di carattere regolamentare.

Art. 34 - Decadenza del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, l'intero Consiglio resta in carica, unitamente al Presidente dimissionario, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario o, in sua assenza dal VicePresidente più anziano di carica, per l'ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta;

b) per impedimento definitivo dalla carica del Presidente della Federazione: decadenza immediata del Consiglio Federale, i compiti e le funzioni del Presidente vengono assunti per l'ordinaria amministrazione dal Vice Presidente Vicario; l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a) dal VicePresidente Vicario o, in sua assenza dal VicePresidente più anziano di carica;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi nei termini sub a).

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale si estende a tutte le cariche e gli incarichi ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 35 - Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dal Vice Presidente Vicario e da tre membri del Consiglio Federale, eletti nel proprio ambito e di cui uno scelto tra i Consiglieri Atleti e dal Consigliere Insegnante Tecnico.

Funge da segretario il Segretario Generale della Federazione o un funzionario della Segreteria federale, senza diritto a voto.

Il Consiglio di Presidenza attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede al disbrigo degli affari correnti.

Il Consiglio di Presidenza, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, debbono essere presenti almeno tre componenti compreso il Presidente della Federazione, o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione, in ogni momento, senza formalità anche con breve preavviso.

Al Consiglio di Presidenza debbono essere invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 5 della Sezione 11 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

Art. 36- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

La decadenza dalla carica di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

Art. 37 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le Norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

Il Collegio esercita anche il controllo contabile, e quindi controlla la regolare tenuta di tutta la contabilità federale assumendosi la responsabilità che gli deriva dalle leggi dello Stato ed a tal fine verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

appronta la relazione che correda il bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI; vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è validamente costituito e le sue deliberazioni sono validamente assunte nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 2404 del C.C..

Art. 37 bis– Commissione Federale di Garanzia

La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati quali componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dei componenti dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 37 ter– Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

Salva la facoltà del Consiglio Federale di determinarne il numero dei componenti, l'Ufficio del Procuratore

si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, lo sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 37 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZIONE II – Strutture

Art. 38 – Il Comitato Regionale

In ogni Regione ove esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto è costituito un Comitato Regionale con il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione.

Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale
- b) il Presidente del Comitato Regionale
- c) il Consiglio Regionale

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci Affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nelle Province di Trento e di Bolzano e in Valle d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art. 39 - L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati della medesima Regione, aventi diritto a voto ai sensi del precedente art. 21, rappresentati dai Presidenti dei Sodalizi o da delegati degli stessi, che siano componenti del Consiglio Direttivo di appartenenza regolarmente tesserati alla F.I.G.B.

L'Assemblea Regionale è l'Organo sovrano della Regione ed alla stessa spettano poteri deliberativi.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale, su proposta del Presidente, ed è da questi convocata a mezzo lettera spedita agli aventi diritto al voto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta da un partecipante all'uopo eletto con voto palese.

L'Assemblea ordinaria ha cadenza quadriennale ed è convocata per il rinnovo delle cariche regionali entro il 31 marzo dell'anno successivo alla disputa delle Olimpiadi estive. Le candidature alle cariche regionali dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta : a) a seguito di richiesta motivata presentata da almeno la metà più uno degli affiliati appartenenti alle Regione che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio

regionale; b) a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, i Consiglieri Federali della Regione, il Revisore dei Conti Regionale, il Presidente e i componenti del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e gli eventuali Presidenti dei Comitati Provinciali, oltre ad eventuali altre persone che il Presidente ritenga opportuno invitare, nonché i Candidati alle cariche elettive regionali.

Nei Comitati con oltre 20 società aventi diritto di voto è ammessa una delega.

Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente ed i componenti del Comitato Regionale, l'eventuale Delegato Regionale, i Delegati Provinciali, il Revisore dei Conti Regionale e i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 40 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione morale e programmatica del Presidente del Comitato Regionale;
- c) vota il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere trasmessi per l'approvazione al Consiglio Federale;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'Ordine del Giorno, provvede ad eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Comitato Regionale o singoli membri dello stesso, a norma degli artt. 34 e 63 del presente Statuto.

Art. 41 - Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature. Rappresenta la F.I.G.B. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.G.B.

Art. 42 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da sei membri se gli Affiliati della Regione sono meno di venti; da otto membri se sono da ventuno a quarantanove; da dieci membri se sono da cinquanta a novantanove; da dodici membri da cento in poi.

Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. Per la elezione dei componenti il Comitato Regionale, per la convocazione, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il

Consiglio Federale.

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nella provincia di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale i Delegati Provinciali, senza diritto di voto.

Art. 43 - Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

- a) promuove, propaganda, disciplina l'attività bridgistica nella Regione di competenza, in armonia con le strutture periferiche del CONI e secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi elettivi;
- c) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;
- d) cura che gli Affiliati ed i tesserati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- e) svolge e organizza tutta l'attività specificatamente ad esso demandata dal Regolamento Organico e dalle delibere del Consiglio Federale;
- f) predispone il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e approvati dal Consiglio Federale;

Per lo svolgimento della sua attività il Comitato Regionale gode di autonomia amministrativocontabile, entro i limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

Il conto preventivo e il conto consuntivo del Comitato Regionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale. L'attività del Comitato Regionale è sottoposta al controllo del Revisore del Conti Regionale.

Art. 44 - Delegati Regionali

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita dello sport del bridge nella Regione e conseguentemente all'incremento del numero degli Affiliati e dei tesserati.

Il Delegato amministra, dietro rendiconto annuale, i fondi assegnatigli per lo svolgimento della sua attività dal Consiglio Federale.

Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Regionale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 45 - Comitati Provinciali

Qualora esista nell'ambito di una provincia un numero di almeno 20 Società aventi diritto di voto, ai fini di una migliore ripartizione delle competenze sul territorio, il Consiglio Federale può costituire un Comitato Provinciale.

Per la costituzione, l'organizzazione, la amministrazione e le attribuzioni del Comitato Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 39, 40, 41, 42, 43.

Art. 46 - Delegati Provinciali

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

La carica di Delegato Provinciale ha durata quadriennale.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 47 - Compiti

Il Delegato Provinciale assolve compiti di collaborazione con il Comitato Regionale, di omologare le sedi di gara, di organizzare le fasi provinciali dei Campionati, di approvare le competizioni a carattere provinciale, di gestire, previa rendicontazione, i fondi affidatigli dal Comitato Regionale per l'attività provinciale e di svolgere ogni altra funzione indicata nel Regolamento Organico.

Art. 47 bis – Il Revisore dei Conti Regionale

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, secondo comma lettera g), dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e non può essere revocato.

Il Revisore dei Conti Regionale svolge le funzioni ed assume i compiti previsti dal precedente art. 37. Le risultanze dell'attività, comportanti rilievi a carico del Comitato Regionale, debbono immediatamente essere rese note al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

SEZIONE III - Organi di Giustizia e Vigilanza

Art. 48 - Principi informatori della Giustizia Federale

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

Ciascun Affiliato e Tesserato si impegna:

a) a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Affiliato o Tesserato;

- b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Affiliati o Tesserati, o di Organi centrali e periferici;
- c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compia con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

L'Affiliato o il Tesserato che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti innanzi indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la incriminazione, di informarne senza indugio gli organi di Giustizia.

È sancito altresì il principio della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, purché siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 49 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti, di cui uno effettivo e un supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva

I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 49 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni del Giudice Sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 49 ter - Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di tre componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

Art. 49 quater – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 50 – Istituzione e composizione dei Giudici federali

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 51 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 52- Procedimenti in materia di doping

In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 53 - Rinvio

I termini, le modalità le procedure concernenti gli Organi di Giustizia, sono determinati nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Le sanzioni disciplinari applicabili sono determinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva si rinvia ai Principi del Diritto Processuale Penale, Civile e Amministrativo, in quanto applicabili.

SEZIONE IV - Altri Organismi

Art. 54 - La Segreteria Federale

La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale della Federazione che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, dura in carica quattro anni, per la durata del quadriennio olimpico, e decade automaticamente al termine del quadriennio con la decadenza delle cariche federali.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Il Segretario Generale uniforma la sua attività e le sue iniziative alle direttive del Presidente e alle delibere degli Organi Collegiali.

Il Segretario Generale, se consentito dalle normative federali, può delegare l'espletamento di talune sue funzioni ad altro personale dipendente qualificato; ove necessario, per alcuni particolari atti o funzioni, può richiedere al Consiglio Federale la nomina di consulenti che lo assistano.

Il Segretario Generale relaziona costantemente il Presidente e il Consiglio di Presidenza sull'espletamento delle funzioni a lui stesso affidate formulando, se necessario delle proposte.

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che ne assume le funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento. Al Vice Segretario Generale possono dal Consiglio Federale essere attribuite e demandate funzioni di spettanza del Segretario Generale.

In particolare spetta al Segretario Generale:

- 1) assistere alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e dei Collegi Federali e curare la redazione dei verbali; in caso di assenza o impedimento alla redazione del verbale può essere delegato altro dipendente della Federazione.
- 2) soprintendere agli uffici della Federazione, al loro funzionamento e coordinamento; soprintendere al personale dipendente e provvedere alla assegnazione dello stesso agli uffici;
- 3) esercitare la disciplina nei riguardi dei dipendenti della Federazione;
- 4) eseguire le delibere degli Organi Collegiali e del Presidente;
- 5) stipulare contratti e assumere spese nei limiti predeterminati dal Consiglio Federale;
- 6) compiere tutte le operazioni contabili attive e passive con potere di firma nei limiti fissati dal Consiglio Federale;
- 7) liquidare i rimborsi spese agli Organi della Federazione e ai suoi componenti, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Federale;
- 8) proporre al Presidente argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno degli Organi Collegiali;
- 9) esprimere, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e sulle proposte di deliberazione sugli argomenti di competenza degli Organi Collegiali;
- 10) informare il Presidente su ogni fatto rilevante per la Federazione;
- 11) curare la regolare tenuta delle scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;
- 12) controllare il rispetto e l'applicazione, con riferimento al personale dipendente, della normativa previdenziale ed infortunistica;
- 13) controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro.

Art. 55 - Le Consulte Nazionali

Le Consulte Nazionali hanno la funzione di:

- a) confrontare le diverse esperienze locali;
- b) uniformare metodi e criteri di gestione;
- c) recepire direttive univoche;
- d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.

Sono istituite le seguenti Consulte nazionali:

- a. Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali;
- b. Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva;
- c. Consulta degli Atleti Nazionali;
- d. Consulta dei Commissari Arbitrali regionali.

Il Consiglio Federale può istituire, in relazione alle necessità operative e di sviluppo, altre Consulte disciplinandone il funzionamento.

Art. 56 – Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali

I Presidenti dei Comitati Regionali sono convocati dal Presidente Federale almeno due volte all'anno e, comunque, debbono essere interpellati ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) attuare il più efficace collegamento tra gli organi centrali e quelli periferici;
- c) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.

La Consulta è presieduta dal Presidente Federale e svolge funzioni di segretario il Segretario Generale.

Art. 57– Consulta degli Organi di Giustizia Sportiva e dei componenti dell'Ufficio della Procura Federale

Il Presidente della Corte Federale di Appello convoca, almeno una volta all'anno:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) i componenti della Corte Federale di Appello;
- d) il Procuratore Federale;
- e) i Sostituti Procuratori Federali e il Procuratore Aggiunto
- f) la Commissione Federale di Garanzia.

La Consulta assolve il compito di :

- a) dibattere le problematiche della Giustizia Sportiva;
- b) proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di Giustizia Sportiva;
- c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;
- d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della Giustizia Sportiva;
- e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie di infrazioni disciplinari.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Corte Federale di Appello e designa tra i suoi componenti il segretario. I provvedimenti adottati hanno natura meramente amministrativa.

Art. 58 – Consulta degli Atleti Nazionali

Il Presidente Federale convoca almeno una volta all'anno gli atleti tesserati agonisti della FIGB che, negli ultimi otto anni antecedenti l'Assemblea elettiva della legislatura, abbiano rappresentato l'Italia alle Olimpiadi, ai campionati del Mondo e d'Europa maschili e femminili a squadre o che abbiano vinto una medaglia nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa.

Partecipano alla Consulta i Consiglieri Atleti Federali e il Coordinatore del Settore Squadre Nazionali.

La Consulta assolve il compito di:

- a) svolgere un ruolo consultivo per il Consiglio Federale;
- b) segnalare al Consiglio Federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni in ordine all'attività agonistica sia di base che di alto livello.

Art. 59 – Consulta dei Commissari Arbitrali Regionali

Il Coordinatore del Settore Arbitrale convoca, almeno due volte all'anno, la Consulta, costituita da:

- a) i componenti della Commissione Nazionale Arbitri;
- b) i Commissari Arbitrali Regionali.

La Consulta è presieduta dal Coordinatore del Settore Arbitrale e svolge la funzione di segretario il Segretario del Settore. E' invitato ad assistere ai lavori il Presidente Federale.

La Consulta assolve il compito di:

- a) dibattere i problemi del settore;
- b) confrontare i criteri di organizzazione del settore;
- c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare

Art. 60 – Elezioni dei Delegati Atleti

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Atleti all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte degli Atleti aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della FIGB, ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività presso gli Affiliati della Regione di competenza.

Ciascun Atleta avente diritto a voto può essere portatore di tre deleghe di Atleti aventi diritto a voto della propria Regione.

Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tesserati agonisti correlato al numero totale dei tesserati agonisti della FIGB, elegge un numero di Delegati Atleti Federali proporzionale al numero totale dei Delegati Atleti Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 20% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

Art. 61 - Elezione dei Delegati Tecnici

Il Presidente Federale indice la giornata delle elezioni dei Delegati Tecnici all'Assemblea Nazionale, che viene convocata dai Presidenti del Comitato Regionale o dai Delegati Regionali in tutte le Regioni italiane e dai Delegati provinciali nelle Province di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta, entro il quindicesimo giorno antecedente la celebrazione delle Assemblee Regionali Elettive.

Con l'indizione il Presidente Federale deve stabilire la durata di apertura del Seggio Elettorale, che deve consentire la maggior frequenza possibile da parte dei Tecnici aventi diritto al voto, mentre il Presidente Regionale o le altre persone indicate nel comma precedente devono predisporre l'organizzazione del seggio e provvedere alla nomina di un Presidente, un Segretario e due scrutatori, che debbono essere tesserati della FIGB, ma non possono essere candidati.

Tutte le modalità relative alla pubblicizzazione, alla organizzazione e alle procedure elettorali sono dettate dal Regolamento Organico.

Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività iscritti all'Albo Federale. Ciascuna Regione, in ragione del numero dei propri tecnici correlato al numero totale dei tecnici della FIGB, elegge un numero di Delegati Tecnici Federali proporzionale al numero totale dei Delegati Tecnici Federali all'Assemblea Nazionale, che rappresentano il 10% degli Affiliati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.

TITOLO IV - DELLE CARICHE FEDERALI

Art. 62 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.B., della WBF, della EBL, del C.O.N.I., di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- e) siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Atleta Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati agonisti della FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Insegnante Tecnico Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati alla FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) per tutti gli organi della Giustizia e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che possono essere scelti anche fra i non tesserati alla FIGB.

Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì richiesta l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi Professionali: Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori dei Conti.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI o contro la FIGB.

Art. 62 bis – Rieleggibilità

Tutti i componenti gli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche con l'eccezione di cui ai commi successivi.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 63 - Integrazione degli Organi elettivi

In caso di dimissioni o di vacanza di membri di Organi elettivi, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamandovi a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

Nel caso in cui l'ipotesi prevista dal comma precedente non possa realizzarsi, si provvederà alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e comunque non oltre un anno dal verificarsi della stessa. Ove viceversa sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che l'ha compromessa.

Le integrazioni degli organi elettivi debbono comunque avvenire sempre nel rispetto delle procedure di cui al precedente art. 23.

Art. 64 - Durata delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni, analogamente al ciclo olimpico.

Art. 65 - Incompatibilità

La qualifica di componenti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, salvo quanto specificamente previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché per gli Organi di Giustizia.

Le cariche di Presidente e VicePresidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, , sono incompatibili anche con qualsiasi carica federale e sociale.

Le cariche di Presidente Federale e di componente il Consiglio Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Compiti e incarichi specifici assegnati a componenti del Consiglio Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale diversa da quella di Consigliere Federale o con qualsiasi altra carica sociale.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente di Comitato Regionale e Provinciale e di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

La carica di Presidente o Delegato Regionale e di Presidente o Delegato Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale.

La attività e la qualifica di Arbitro, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

L'attività e la qualifica di Organizzatore Federale, comprovata dall'iscrizione al relativo Albo Federale, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

Le persone che ricoprono cariche ed incarichi federali non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha

l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 65 bis – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

Può essere prevista una indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 66 - Candidature

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura elencando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi rispettivamente entro il ventesimo e il decimo giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea per le cariche elettive centrali e di quella per le strutture periferiche e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.

Le candidature alla Presidenza della Federazione, presentate nei termini di cui al comma precedente e nei modi previsti dal Regolamento Organico, debbono essere sottoscritte da almeno il 20 % degli aventi diritto al voto, che

rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Gli Affiliati che abbiano già accreditato un candidato non possono accreditarne altri.

Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.

Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

Art. 67 - Compilazione delle Liste

Delle candidature, ritualmente proposte, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento Organico.

Delle candidature alla carica di Consigliere Federale vengono compilate tre distinte e separate liste, di cui una riservata ai candidati Consiglieri Societari, una ai Consiglieri Atleti Federali e una ai candidati Consiglieri Insegnanti Tecnici.

TITOLO V - GESTIONE FEDERALE

Art. 68 - Patrimonio

Il Patrimonio della F.I.G.B. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 69 - Esercizio finanziario e Gestione finanziaria

L'Esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La Gestione della FIGB spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite debbono rientrare nel bilancio della Federazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

Il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative) e il bilancio preventivo devono essere pubblicati, entro quindici giorni dall'approvazione da parte del CONI, sul sito internet ufficiale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito internet della Federazione con le modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 70 - Sistema di giustizia e Collegio di garanzia dello sport

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.

Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 71 - Arbitrato federale

Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 72 – Procedimento in materia di doping

In materia di doping si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I., in attuazione del Codice della World Anti Doping Agency – W.A.D.A..

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 73- Anno Sportivo Federale

L'anno sportivo federale coincide con l'anno finanziario e, quindi, con l'anno solare: ha infatti inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 74 - Attività sportiva

Per attività sportiva si intende la partecipazione alla attività bridgistica in generale, sia essa attività agonistica o attività amatoriale, comunque indetta, organizzata, promossa o patrocinata dalla FIGB.

Le modalità di organizzazione, svolgimento e partecipazione all'attività agonistica e alla attività amatoriale sono dettate dai rispettivi Regolamenti federali.

In ogni caso si intende:

- a) per attività agonistica la partecipazione, nell'anno, ad almeno un campionato Italiano;
- b) per attività amatoriale la partecipazione con continuità, nell'anno, all'attività societaria e ai tornei locali.

Art. 75 - Partecipazione all'attività sportiva

A tutte le gare e manifestazioni indette dalla F.I.G.B. ed a quelle da essa patrocinate o promosse, o che comunque si svolgano nel suo ambito, potranno partecipare solamente i Tesserati della stessa, oltre agli iscritti alle Federazioni straniere affiliate alla W.B.F. o alla E.B.L.

Il tesseramento degli Atleti stranieri è regolato dalle disposizioni dettate dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali, in ogni caso e comunque nei Campionati di vertice, il tesseramento degli atleti stranieri, anche comunitari, è consentito a condizione che le squadre non siano in prevalenza composte da detti atleti.

I requisiti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare e alle manifestazioni di cui al precedente primo comma sono dettati dal Regolamento Organico, dagli altri Regolamenti federali e dalle deliberazioni del Consiglio Federale.

Art. 76 – Vincolo sportivo-societario e vincolo agonistico

Il vincolo sportivo, che lega un tesserato alla propria Società Sportiva non può essere superiore ad un anno e può essere rinnovato.

Il vincolo agonistico che lega un tesserato atleta alla propria Società Sportiva non può essere superiore a quattro anni e può essere rinnovato.

Art. 77 – Squadre e rappresentative nazionali

Delle squadre nazionali e delle rappresentative italiane possono far parte esclusivamente Tesserati della F.I.G.B., di nazionalità italiana.

Art. 78- Regolamenti di Applicazione

L'esecuzione delle norme del presente Statuto e l'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.

Al di là di altri che ritiene opportuno emanare per la gestione dell'attività della Federazione, il Consiglio Federale emana i seguenti regolamenti:

- Regolamento Organico
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- Regolamento di Giustizia Sportiva
- Regolamento di Sorveglianza Tecnica
- Regolamento Attività Agonistica
- Regolamento Attività Amatoriale
- Regolamento Categorie Giocatori
- Regolamento Settore Arbitrale
- Regolamento Settore Insegnamento
- Regolamento Scuole Bridge e Allievi
- Regolamento Attività Giovanile e CASB
- Regolamento Organizzatori di manifestazioni di bridge
- Regolamenti Tecnici per la gestione delle gare

L'elencazione precedente è indicativa e non restrittiva, in quanto possono essere adottati dal Consiglio Federale altri Regolamenti al fine dello sviluppo e del buon andamento della vita e delle attività federali.

I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed hanno efficacia immediata, salvo il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, che hanno efficacia dopo la loro approvazione da parte del C.O.N.I..

Art. 79 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifica.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di partecipanti che dispongano dei due terzi dei voti e che rappresentino i due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Le modifiche statutarie diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte del competente Organo del C.O.N.I.

Art. 80 - Scioglimento della Federazione

In tema di scioglimento della Federazione resta valido solo il voto di base ed in relazione ai quorum relativi alla richiesta, alla validità della costituzione, alla validità della deliberazione e alle procedure di liquidazione, si rimanda alle disposizioni dell'art. 21 del C.C.

Il residuo patrimonio eventuale sarà destinato a fini sportivi secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 81 - L'informazione agli Affiliati

Salvo quanto previsto per le comunicazioni, di cui all'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva, la F.I.G.B. informa gli Affiliati di quanto può loro interessare con comunicazioni dirette, o a mezzo della Rivista periodica "Bridge d'Italia", o con altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 82 - Informazioni di natura generale

Gli Affiliati possono rivolgere interrogazioni al Presidente della F.I.G.B. con richiesta di risposta da dare direttamente o nel corso di Assemblea Nazionale. Se la risposta è data pubblicamente deve essere mantenuto l'anonimato per notizie di carattere riservato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Disposizioni Finali

Art. 83 - Esecutività

Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di legge o provvedimento equivalente.

Art. 84 - Diritti acquisiti

Sono fatti salvi i diritti sportivi acquisiti dagli Affiliati e dai Tesserati prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II – Disposizioni Transitorie

Art. 85 – Norma Transitoria

Il computo dei mandati di cui al precedente art. 62 si effettua, a sensi dell'art. 2 comma 6 del DL 8.1.2004 n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 Giugno 2005.

Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio

olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.